

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: «MISURE DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO»

TITOLO I

Disposizioni in materia di produzione agricola

CAPO I

Interventi per la sovranità alimentare

ART. 1

(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 40.000.000 di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2026 e 30.000.000 di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo di riassicurazione istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 424 sono aggiunti i seguenti:
«424-bis. Al fine di finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli, attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche allo scopo di preservare le aree interne da fenomeni di spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico, a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezamento e l'allevamento di vitelli autoctoni, nel rispetto del regime di aiuti di cui al comma 424, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 100.000.000 di euro per l'anno 2027 e 150.000.000 di euro per l'anno 2028.

424-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti di cui al comma 424-bis.

424-quater. Agli oneri derivanti dal comma 424-bis, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 100.000.000 di euro per l'anno 2027 e 150.000.000 di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021 – 2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

ART. 2

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

1. Al fine di rafforzare l'integrazione tra le industrie agroalimentari e le imprese agricole frumentiere, migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti e promuovere pratiche agricole sostenibili, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che, a partire dall'anno 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di



frumento di origine italiana con le modalità di cui al comma 5, è concesso per l'anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10.000.000 di euro.

2. Ai sensi del presente articolo, per «contratti di filiera» si intendono accordi scritti tra le imprese di cui al comma 1 che hanno ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana, per un periodo minimo di tre anni e fino a cinque anni e che prevedono:

- a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;
- b) la pianificazione delle quantità e delle tempistiche di consegna;
- c) l'impegno delle parti a rispettare standard qualitativi specifici, anche in termini di sostenibilità ambientale e benessere animale;
- d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

3. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 fino al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito è concesso nella misura del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato per contratti di durata triennale, del 30 per cento per contratti fino a quattro anni e del 40 per cento per contratti fino a cinque anni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni di cui al comma 1, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato, acquistano efficacia dalla data di notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo e provvede altresì all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato relativi alle medesime misure agevolative.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta, inclusi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, le tipologie di investimenti agevolabili per quanto non previsto dal comma 3, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e l'ottenimento del beneficio, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, le modalità di controllo e revoca, ed eventuali limiti massimi di spesa ammissibili per ciascun beneficiario.

6. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per l'anno 2026 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario, è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



ART. 3

(Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello)

1. Al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati sul territorio nazionale, di sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che includa, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera, sono concessi, contributi per investimenti finalizzati a:

- a) l'acquisto di manze iscritte a libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, o l'allevamento per un periodo minimo di ventiquattro mesi di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l'obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso;
- b) la produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine con tori di razze specializzate per la produzione di carne anche mediante l'uso di seme sessato di tori che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero di parti rispetto a quelli dell'anno precedente alla domanda in misura;
- c) lo svezzamento e l'accrescimento del vitello da 60 a 200 kg con una permanenza in stalla di almeno sei mesi;

d) l'accrescimento del bovino da 200 a 500 kg con una permanenza in stalla minima di dodici mesi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.

3. I contributi del presente articolo sono concessi nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 50.000.000 di euro per l'anno 2027 e 200.000.000 di euro per l'anno 2028.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 50.000.000 di euro per l'anno 2027 e 200.000.000 di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 4

(Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Per le agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata per una quota del 65 per cento alla concessione di mutui a tasso agevolato e per una quota del 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



CAPO II

Interventi diretti a fronteggiare le emergenze in agricoltura

ART. 5

(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto alle fitopatie che interessano il settore olivicolo, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 50.000.000 di euro per l'anno 2027 e 200.000.000 di euro per l'anno 2028 per l'attuazione di un piano contenente misure di investimento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i reimpianti e le riconversioni tramite *cultivar* di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 50.000.000 di euro per l'anno 2027 e 200.000.000 di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 6

(Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie)

1. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2025, sono state colpite da epizootie possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente;
 - b) una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento rispetto all'anno precedente;
 - c) nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente.
2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al comma 1 è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.



3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

ART. 7

(Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana (PSA), è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma, nonché la sua entità per singolo intervento.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

b) al comma 5, le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dai commi 1, 2 e 3».

CAPO III

Interventi di ricambio generazionale e per l'accesso al capitale fondiario

ART. 8

(Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

1. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - *(Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA)* 1. Nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) avvia procedure di concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.

2. Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16. All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto.



3. Possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i requisiti di cui al comma 3.

5. La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.

6. In conformità con il piano aziendale di cui al comma 5, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario.

7. Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto. Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente.

8. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato.».

ART. 9

(Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

1. Le disposizioni del presente articolo dettano principi e criteri generali per il recupero dei terreni abbandonati e silenti al fine di incrementare la produzione agricola nazionale, di rafforzare le filiere agroalimentari locali, nonché di preservare le aree interne da fenomeni di spopolamento e dal dissesto idrogeologico.

2. Per le finalità del presente articolo, per «terreno abbandonato» si intende un terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione, e per «terreno silente» un terreno agricolo per il quale i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio il terreno è collocato.

3. I comuni provvedono a censire i terreni abbandonati e silenti di proprietà privata presenti nei rispettivi territori e a inserirli all'interno di un inventario completo e aggiornato denominato «banca



comunale delle terre», reso pubblico in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e disponibile per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo ad uso agricolo.

4. Con le forme di cui al comma 3, e per le medesime finalità, i comuni provvedono a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di loro proprietà il cui censimento è effettuato attraverso la banca dati di cui all'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Possono accedere alle informazioni di cui ai commi 3 e 4 gli imprenditori agricoli in forma singola o associata, ivi incluse le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

6. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati presentano al comune una manifestazione di interesse corredata da un piano di sviluppo aziendale. Il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario, per consentire la stipulazione, tra quest'ultimo e l'impresa interessata di un contratto di affitto agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e della legge 3 maggio 1982, n. 203. Per i terreni di proprietà del comune da destinare all'uso agricolo si procede ai sensi del primo e del secondo periodo e nel rispetto delle normative vigenti in tema di valorizzazione e affidamento dei suddetti terreni.

7. Coloro che intendono coltivare un terreno silente presentano domanda al comune corredata da un piano di sviluppo aziendale. Il comune provvede all'approvazione del piano di sviluppo aziendale e gestisce il terreno con la stipulazione di un contratto di affitto nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo al privato utilizzatore, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni. I canoni di affitto sono tenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorso i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune. Qualora, in corso di durata del contratto, intervenga opposizione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, il contratto è risolto di diritto sin dalla data della presentazione dell'opposizione, salvo che l'opponente non faccia richiesta di subentrare nel contratto; in tal caso, acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fermo restando le condizioni già previste dal contratto.

8. Con decreto di cui all'articolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono integrate le predette disposizioni, quanto ai contenuti e ai requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti, alle modalità procedurali per la scelta del contraente, alle modalità per la determinazione del canone d'affitto, alle condizioni per l'utilizzo dei terreni, agli ulteriori contenuti del contratto e alle modalità di presentazione dell'opposizione di cui al comma 7.

9. Le regioni provvedono a coordinare le rispettive normative regionali con il presente articolo e con le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8.

10. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti adottano le misure necessarie al coordinamento con le presenti disposizioni.

12. L'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è abrogato a far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8. Restano salvi gli effetti del predetto articolo 3 sui contratti stipulati e vigenti alla fino alla predetta data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8.

TITOLO II

Disposizioni in materia di politica agricola

CAPO I



Disposizioni in materia di ricerca e innovazione in agricoltura

ART. 10

(Ricambio generazionale del personale della ricerca)

1. Al fine di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), necessario a garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo, strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti climatici, il CREA è autorizzato ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, n. 37 ulteriori unità di personale, di cui n. 20 ricercatori e tecnologi di III livello, n. 3 Funzionari di amministrazione di V livello, n. 6 Collaboratori tecnici (CTER) di VI livello, n. 4 collaboratori di amministrazione di VII livello e n. 4 operatori tecnici di VIII livello.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.123.214 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 11

(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

1. Al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare, nonché per sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
2. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso, per l'anno 2026, un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1.500.000 di euro, a favore degli Istituti tecnici agrari per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse e destinati a finalità didattiche degli studenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabili i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, complessivamente pari a 11.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 12

(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'utilizzo dei dati in agricoltura)



1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'Agenzia svolge le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica in agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo di cui al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e al sistema dei controlli agroalimentari. A tal fine l'AGEA assume la denominazione di Agenzia per le erogazioni in agricoltura, innovazione e tecnologia (AgeaIT).».

2. Con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, lo Statuto dell'Agenzia è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 le parole: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura, innovazione e tecnologia (AgeaIT)» e l'acronimo: «AGEA», ovunque ricorre, è sostituito dal seguente: «AgeaIT».

CAPO II

Disposizioni in materia di produzioni viticole, olivicole e ovaiole

ART. 13

(Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

1. Al fine di incentivare la produzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione, all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 nonché dalle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino. Gli stabilimenti o locali sono attrezzati in modo da garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in circuito separato, chiuso e monitorato.».

ART. 14

(Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 57, comma 3, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

c) all'articolo 73, comma 7, le parole: «chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze», sono sostituite dalle seguenti: «chi impiega le sostanze rivelatrici»;

d) all'articolo 76, comma 9, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

ART. 15

(Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, nonché di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini, in via sperimentale fino



alla data del 31 dicembre 2026, le etichette delle miscele di prodotti da utilizzare quali condimenti per usi alimentari umani, che contengono olio vergine di oliva, riportano, nel campo visivo principale e in modo da risultare facilmente leggibile, oltre alle indicazioni previste dalla normativa vigente anche la quantità, in termini percentuali sul volume, del solo prodotto prevalente impiegato nella preparazione delle miscele stesse. I prodotti di cui al primo periodo devono essere posti in vendita con modalità tali da differenziarli dagli oli di oliva vergini venduti nel medesimo esercizio commerciale o stabilimento affine. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

ART. 16

(Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

1. In conformità all'allegato VII, parte VI, punto III, punto 2-bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova, a partire dal 1° dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione:

a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;

b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.

2. Le uova prodotte negli allevamenti rientranti nelle previsioni del comma 1, sono stampigliate nel primo centro di imballaggio che riceve le uova.

3. Sono esentate dall'obbligo della stampigliatura le uova prodotte in allevamenti con capienza fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

4. L'esenzione prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'11 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alla spedizione di uova da Paesi UE e da Paesi terzi all'industria alimentare nazionale, è soppressa.

CAPO III

Disposizioni in materia di semplificazione

ART. 17

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera h):

1) le parole: «(CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;

2) le parole: «e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo» sono soppresse;

b) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Lo schedario di cui al comma 1 si basa sul Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»;

2) al comma 2, le parole: «unità vitata» sono sostituite dalle seguenti: «parcella viticola»;



- 3) al comma 5, le parole: «DOCG, DOC e IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG», le parole: «unità vitate» sono sostituite dalle seguenti: «parcelle viticole» e le parole: «grafica o alfanumerica» sono soppresse;
- 4) al comma 6, le parole: «DOCG, DOC e IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG»;
- 5) al comma 8, il numero: «31» è sostituito dal seguente: «15» e le parole: «, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT» sono soppresse;
- 6) al comma 10, le parole: «DOP e IGP» sono sostituite dalle seguenti: «DO e IG» e le parole: «unità vitate» sono sostituite dalle seguenti: «parcelle viticole»;
- 7) nella rubrica, le parole: «e inventario del» sono sostituite dalle seguenti: «grafico e»;
- c) all'articolo 69:
- 1) al comma 6, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2025»;
- 2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
- «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, i produttori, entro e non oltre dodici mesi dall'accertamento della discordanza, rettificano la superficie dichiarata a schedario nel fascicolo aziendale. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al primo periodo determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al relativo aggiornamento o alla relativa conferma.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non riguardano le denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.

ART. 18

***(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)***

1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, e a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».

ART. 19

***(Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi istruiti
dai Centri di assistenza agricola)***

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
- «6-bis. Nelle ipotesi di istanze presentate dalle imprese agricole e agroalimentari finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o degli enti dallo stesso vigilati, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), conclusa con esito positivo la relativa istruttoria, rilasciano all'impresa istante un'attestazione che dà conto degli esiti dell'istruttoria. Agli effetti della fruizione



del beneficio, l'attestazione di cui al primo periodo sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento di cui al comma 6.

6-ter. Con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-*bis*. Con le linee guida di cui al primo periodo, possono essere individuati ulteriori provvedimenti, anche di competenza di regioni ed enti locali, per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trova applicazione la procedura di cui al comma 6-*bis*.

6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia l'attestazione di cui al comma 6-*bis* non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, l'attività del CAA è sospesa per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, al CAA è definitivamente inibita la possibilità di svolgere l'attività. Se la condotta di cui al primo periodo è realizzata con colpa lieve l'attività è sospesa per un periodo di quattro mesi. Le regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 21 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

6-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ART. 20 ***(Disposizioni finanziarie)***

Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

